Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 03/10/2023) 17/10/2023, n. 28806

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo - Presidente -

Dott. LO SARDO Giuseppe - Consigliere -

Dott. MONDINI Antonio - Consigliere -

Dott. PICARDI Francesca - Consigliere -

Dott. DELL'ORFANO Antonella - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2561/2023 proposto da:

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso gli Uffici dell'Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa dall'Avvocato DOMENICO ROSSI, giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

A.A. Immobiliare Srl , in persona del legale rappresentante pro tempore;

- intimata -

avverso la sentenza n. 2840/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/6/2022;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 3/10/2023 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO.

Svolgimento del processo

che:

Roma Capitale propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l'appello di A.A. Immobiliare Srl avverso la sentenza n. 7708/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, in rigetto del ricorso proposto avverso avvisi di accertamento IMU 2015;

la contribuente è rimasta intimata.

Motivi della decisione

che:

11. con unico motivo Roma Capitale denuncia, ai sensi dell' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, "violazione e falsa applicazione del D.L. n. 102 del 2013, artt. 2 e 5 bis, nonchè della L. n. 160 del 2019, art. 1, comma 769" per avere la Commissione tributaria regionale accolto l'appello della società contribuente ritenendo erroneamente che della L. n. 160 del 2019, art. 1, comma 769, avesse innovato nella disciplina della cosiddetta esenzione relativa ai "beni merce" delle società immobiliari eliminando l'obbligo di presentazione della dichiarazione di per poter godere dell'agevolazione prevista;

12. il ricorso è fondato;

13. la L. 27 dicembre 2019 n. 160, art. 1, comma 751, prevede, fino al 2021, per i cd. "beni merce", che non siano locati, l'applicazione dell'aliquota di base pari allo 0,1 per cento, consentendo ai Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, ed a decorrere dal 1 gennaio 2022, la norma, per i medesimi fabbricati costruiti e destinati dall' impresa costruttrice alla vendita, finchè permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati, prevede invece l'esenzione dall'IMU;

14. la norma sopra citata non specifica se la dichiarazione IMU debba comunque essere presentata "a pena di decadenza" dal beneficio, come invece previsto dal D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5-bis ("Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all' imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma");

15. questa Corte ha tuttavia recentemente chiarito, con l'ordinanza n. 5191/2022, sulla scorta di principi che il Collegio condivide, che della L. n. 160 del 2019, summenzionato art. 1, comma 769, non ha abrogato del D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5-bis, al che consegue che l'esonero dall'IMU per i fabbricati-merce presuppone la presentazione della dichiarazione;

16. è stato posto in rilievo che la disposizione normativa sopra richiamata evidenzia chiaramente che la presentazione della dichiarazione è condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale, obbligo previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito dalla circostanza che il Comune sia a conoscenza dei fatti che comportano l'esenzione dall'imposta;

17. sulla scorta del consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva (cfr. Cass. n. 12852/2021, 32635/2019, 695/2015, 12495/2014; conf. Cass. nn. 1547/2017 in motiv, n. 4333/2016 in motiv.), la specifica indicazione normativa, che subordina il riconoscimento dell'esenzione alla presentazione della dichiarazione, impedisce quindi di considerare equivalente qualsiasi altro adempimento e altresì di ritenere superflua la dichiarazione, pur se il Comune, quale ente che rilascia il permesso di costruire, è a conoscenza sin dall'origine dell'edificazione dei fabbricati;

18. con riguardo, poi, agli effetti della nuova disciplina introdotta dalla L. n. 160 del 2019, vigente dall'annualità 2020, dianzi illustrata, non può ritenersi applicabile per l'anno di imposta oggetto del giudizio (2015), l'applicazione della nuova disposizione introdotta dalla L. n. 160 del 2019, in base al principio del "favor rei", trattandosi di principio relativo solo alle sanzioni tributarie (D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3) e che non comporta una generale retroattività delle norme tributarie più favorevoli al reo, e trattandosi inoltre di disposizione che ha carattere innovativo e non interpretativo (cfr. Cass. n. 14530 del 2010);

19. la Commissione Tributaria Regionale non si è dunque confermata alle predette norme e ai predetti

principi laddove ha ritenuto che l'art. 1, comma 769, cit. abbia escluso la decadenza dall'esenzione del tributo in caso di mancata presentazione della dichiarazione IMU;

2. quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata;

3. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;

4. poichè l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, si è consolidato dopo la proposizione del ricorso per cassazione, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito e di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e di legittimità.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenutasi in modalità da remoto della Corte di Cassazione Sezione Tributaria, il 3 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2023